

Il tribunale di Reggio Emilia

(decreto di inammissibilità della proposta concordataria - articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dottorossa **Rosaria Savastano** presidente
dottor **Luciano Varotti** giudice rel.
dottor **Giovanni Fanticini** giudice

sul ricorso iscritto al n° 49 del ruolo generale dell'anno 2013 ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che la ALFA Sas di A.

in liquidazione ha presentato ricorso ex articolo 161 sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;

che questo tribunale ha dapprima assegnato un termine alla ricorrente per il deposito degli ultimi tre bilanci di esercizio;

che successivamente, all'esito del deposito, sul rilievo che i documenti prodotti (prospetti contabili redatti su fogli senza firma) non potessero essere qualificati come bilanci di esercizio, ha fissato l'udienza ex articolo 162 della legge fallimentare per l'audizione del debitore in camera di consiglio;

che nel decreto di fissazione udienza il tribunale ha osservato quanto segue: (a) i prospetti contabili redatti su fogli senza firma non possono essere considerati bilanci ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile; (b) le società di persone, nonostante non vi sia obbligo di deposito presso il registro delle imprese, sono tenute alla formazione del bilancio d'esercizio; (c) tale obbligo si desume dal richiamo contenuto nell'articolo 2302 codice civile (applicabile anche alle società in accomandita semplice, in virtù dell'articolo 2315 codice civile) all'articolo 2214; (d) quest'ultimo articolo prevede in particolare che tutti gli imprenditori (quindi anche gli imprenditori individuali e, a maggior ragione, le società di persone) devono tenere il libro giornale ed il libro degli inventari; (e) d'altra parte, l'articolo 2217, secondo e terzo comma, prevede che l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite e che il bilancio è sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette; (f) secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale preferibile, il bilancio nelle società di persone deve essere approvato dai soci estranei all'amministrazione e, nel caso delle Sas, dai soci accomandanti; (g) alla luce delle considerazioni sopra esposte, i documenti prodotti dalla Immobiliare Munarini Sas non possono essere considerati bilanci, sia perché non vi è prova della loro approvazione nel termine di legge sopra indicato, sia perché privi di documenti accessori che consentano di verificare se nelle valutazioni siano stati rispettati i criteri previsti per i bilanci delle società per azioni (come prevede l'articolo 2217, ultimo comma, codice civile);



rilevato che all'udienza del 14 febbraio 2013 la società ricorrente ha nuovamente depositato i prospetti contabili già prodotti, ma - questa volta - muniti della sottoscrizione di tutti i soci ed ha qualificato tali documenti come bilanci di esercizio;

che la produzione predetta è tardiva (in quanto avvenuta oltre il termine concesso ex articolo 162 ed in assenza di provvedimento del tribunale);

ritenuto, in ogni modo, che le osservazioni già espresse nel decreto di fissazione udienza devono essere confermate;

che infatti, come già esposto nel decreto di fissazione udienza: (i) l'articolo 2217, secondo comma, codice civile stabilisce che «nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili»; (ii) l'articolo 2217 terzo comma stabilisce che «l'inventario» (che, come già detto, si chiude con bilancio e col conto dei profitti e delle perdite) «deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi»;

che, al contrario, non vi è prova della sottoscrizione entro il termine predetto, né ai menzionati prospetti contabili sono stati allegati documenti ulteriori (approvati dai soci) che illustrino e giustifichino (analogamente alla nota integrativa, per ciò che concerne il bilancio delle società di capitali) i criteri adottati per la valutazione delle poste attive a passive del patrimonio e del conto economico;

che peraltro deve anche presumersi, in considerazione delle modalità di produzione dei documenti da parte della Immobiliare Munarini Sas, che quest'ultima non abbia tenuto una regolare contabilità;

che tale circostanza impedisce, in tutta evidenza, che la futura relazione del professionista attestatore (che la ricorrente avrebbe dovuto depositare entro il termine assegnato dal tribunale) possa attestare la veridicità dei dati aziendali, ai sensi dell'articolo 161, terzo comma;

ritenuto, in conclusione, che la domanda deve essere dichiarata inammissibile, per la mancata allegazione dei bilanci di esercizio da parte della ricorrente;

p.q.m.

I. dichiara l'inammissibilità della proposta concordataria;

II. ordina al conservatore del registro delle imprese di iscrivere questo decreto nel registro predetto.

Reggio Emilia,

il presidente
Rosaria Savastano